

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001110	31/05/2024

OGGETTO: UOGRG - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2024, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA, PER LA BRANCA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001284 DEL 31/05/2024



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 17 (diciassette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 31/05/2024 12:54 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 31/05/2024 12:57 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 31/05/2024 13:07 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 31/05/2024 13:00 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 31/05/2024 13:09

Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2024, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA, PER LA BRANCA DI <i>MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA</i>.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRC) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

VISTI:

- la Legge (L) n. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- la Legge Regionale (L.R.) n. Puglia 36/1994, avente a oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;
- la L.R. Puglia n. 38/1994, avente a oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- la L.R. Puglia n. 25/2006, avente a oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la L.R. Puglia n. 39/2006, e in particolare l'art. 5, recante istituzione e individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 relativa a poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 avente a oggetto *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 avente a oggetto *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione d.D.G.504/2020”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1512 del 03/08/2022 avente a oggetto *“Modifica D.D.G. n. 1005 del 29.07.2020, D.D.G. n. 246 del 18.02.2021 e D.D.G. n. 2112 del 01.12.2021 relative all'organizzazione dipartimentale della A.S.L. Bari - Determinazioni della Direzione Aziendale”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 avente a oggetto *“Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”*.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484), che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- l'art. 8-bis, comma 1 del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. prevede che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- l'art. 8-bis, comma 2 del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. sancisce il principio secondo cui i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;
- l'art. 8-quater, comma 1 del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., in materia di accreditamento istituzionale, dispone, tra l'altro, che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;

- l'art. 8-quinquies, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quater, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1400 del 03/08/2007, la Regione Puglia introduceva delle tariffe a remunerazione regressiva per quanto riguarda le branche di *Medicina di Laboratorio, Medicina Fisica e Riabilitativa e Branche a Visita*;
- con DGR n. 1494 del 04/08/2009, la Regione Puglia, tra l'altro, approvava i criteri operativi per le AA.SS.LL., per la definizione degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 133/2008;
- con DGR n. 2671 del 28/12/2009, al fine di riscontrare unitarietà e conformità da parte delle AA.SS.LL. su tutto il territorio regionale e in considerazione della specificità e numerosità delle prestazioni erogate dalle strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, la Regione Puglia provvedeva a predisporre modalità e *Griglie* utili per l'applicazione dei criteri operativi previsti dalla DGR n. 1494/2009;
- con DGR n. 1500 del 25/06/2010 e ss.mm.ii, la Regione Puglia individuava nuove modalità e *Griglie* per l'applicazione dei criteri operativi previsti dalla DGR n. 1494/2009, sostitutive di quelle di cui al punto 3 della DGR n. 2671/2009;
- con l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale (L.R.) n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia vietava l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1;
- con nota prot. AOO_151 n. 22 del 02/01/2014, la Regione Puglia evidenziava che con L.R. n. 4 del 25/04/2010, le prestazioni di *Terapia fisica*, che tuttavia erano solo alcune e non già tutte quelle previste dal D.M. 22/07/1996 per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitazione – Recupero e Riabilitazione Funzionale dei Motulesi e Neurolesi*, già autorizzate in deroga per effetto della dichiarazione a verbale n. 6 co. 4 dell'ACN Enti FNOOM del 14/07/1973, non erano più erogabili con oneri a carico del SSR. Infatti, le prestazioni ricomprese nell'allegato 2 al DPCM 29/01/2001, venivano escluse dal tariffario regionale, giusta nota regionale prot. AOO_151 n. 2667 del 09/03/2010. Tenuto conto che dette prestazioni non sono più erogabili con oneri a carico del SSR, non era ammissibile la costituzione di un Fondo ad hoc denominato *Terapia fisica*. Pertanto, l'importo assegnato a tale Fondo è da ricomprendersi nel Fondo della *Branca di Medicina Fisica e Riabilitativa*;
- con nota prot. n. 18686/UOR01 del 31/01/2014, la ASL BA comunicava alle strutture eroganti prestazioni in deroga di *Terapia Fisica*, di doversi attenere scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_151 n. 22/2014, disponendo, a far data dal 01/02/2014, la non prosecuzione dell'erogazione delle suddette prestazioni;
- con nota prot. AOO_151 n. 1077 del 10/02/2014, il Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia, al fine di garantire uniformità di comportamento a livello regionale per la determinazione dei Fondi Unici di remunerazione per l'anno 2014 e per l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 1500/2010 e ss.mm.ii., convocava i responsabili e/o delegati delle Unità Operative Gestione Amministrativa Personale Convenzionato delle AA.SS.LL.;
- con nota prot. AOO_151 n. 1731 del 24/02/2014, la Regione Puglia trasmetteva le linee guida per l'applicazione della DGR n. 1500/2010 ss.mm.ii. come da verbale n. 1/2014 avente a oggetto "*Determinazione fondi unici di remunerazione per l'anno 2014*", dell'incontro tenutosi in data 13/02/2014 presso l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia;
- con nota prot. AOO_151 n. 23234 del 10/12/2015, la Regione Puglia notificava la DGR n. 2089 del 30/11/2015, con cui si approvava la nuova *Griglia* per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa*, la quale modificava e integrava quella ex DD.GG.RR. n. 2671/2009 e n. 1500/2010;
- con nota prot. AOO_151 n. 3951 del 10/04/2017, la Regione Puglia trasmetteva la DGR n. 483 del 28/03/2017 con cui si procedeva ex DGR n. 1494/2009 e DGR n. 1794 del 06/08/2014, alla modifica dello schema tipo di accordo contrattuale ex art. 8 *quinquies* del D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. da stipularsi con le strutture istituzionalmente accreditate per l'acquisto di prestazioni erogate in regime ambulatoriale per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa*;
- con L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., la Regione Puglia conferiva al soggetto accreditato soltanto lo "status" di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula del contratto. In particolare, l'art. 21 comma 4 della predetta L.R. stabiliva che le AA.SS.LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati;

➤ in riferimento agli accordi contrattuali per l'anno 2018 per la specialistica ambulatoriale privata accreditata, con nota prot. AOO_183 n. 8590 del 21/12/2017, la Regione Puglia comunicava che per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa*, continuavano ad applicarsi le regole già in vigore, secondo il dettato della DGR n. 1494/2009 e della DGR n. 1500/2010.

CONSIDERATO CHE:

➤ con nota prot. AOO/183 n. 4631 del 16/03/2021, la Regione Puglia notificava la DGR n. 350 del 08/03/2021 avente a oggetto *“Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2021, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia. Modifica DGR n. 1400/2007 e DD.GG.RR.: n. 482, n. 483 e n. 484 del 20.03.2017”* con cui, tra l'altro, si stabiliva di:

- 1) confermare limitatamente all'anno 2021, per le branche di *Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*, a ogni singola struttura, i singoli tetti di spesa già assegnati per l'anno 2020. In tal senso, le *Griglie* ex DGR n. 1500/2010 e ss.mm.ii. già acquisite agli atti, a valere per l'anno 2021, avrebbero formato oggetto di informativa e non sarebbero state utilizzate ai fini dell'attribuzione del budget di struttura;
 - 2) trascinare nel solo anno 2021 la quota di tetto di spesa assegnata per l'anno 2020 e non utilizzata nel medesimo anno, considerata la situazione emergenziale da COVID-19;
 - 3) ridistribuire, giusta punto 5. del deliberato, all'interno di ogni singola branca (*Medicina di Laboratorio, Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*) le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, stabilendo che *“(…) Fermo restando che i tetti di spesa vanno utilizzati per dodicesimi, al 1° di settembre le AA.SS.LL. dovranno rilevare, all'interno di ogni singola branca) il fatturato già prodotto nei primi due quadrimestri. Qualora rispetto ai valori economici che le strutture avrebbero dovuto erogare e l'effettivo erogato (es. 80 nei primi otto mesi dell'anno e l'effettivo prodotto pari a 60, il delta tra 80 e 60=20 sarà prelevato nella misura del 50%=10, ed assegnato alle strutture presenti nello stesso Comune, ovvero nel Comune più vicino della medesima ASL, anche se di Distretto diverso. Le risorse così individuate saranno assegnate all'interno di ogni branca agli aventi titolo dal 1° Ottobre successivo (...);”*
 - 4) valorizzare nelle *Griglie* le figure professionali ultrasessantenni a causa della difficoltà di reperire figure professionali nel periodo emergenziale. Tale disposizione si applicava dall'anno 2021 per la branca di *Medicina di Laboratorio* e dall'anno 2022 per le altre branche (*Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*), a condizione che il personale risultasse già in organico rispettivamente nel 2020 e nel 2021 e contrattualizzato come dipendente, ovvero come consulente a partita IVA e con debito orario;
 - 5) eliminare le regressioni tariffarie previste dalla DGR n. 1400/2007 nella *Sezione: Prestazioni specialistiche settore privato* per le branche di *Medicina di Laboratorio, Branche a Visita e Medicina Fisica e Riabilitativa*, stabilendo che a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente (DGR n. 2111/2020) e, comunque, fino alla concorrenza dei tetti spesa assegnati a ogni singola struttura. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria;
 - 6) congelare la quota “fuori ASL” ex DGR n. 1500/2010, All. A, punto 6, correlandola al volume economico corrispondente a quanto erogato nel corso dell'anno 2019. Tale quota nel corso degli anni non avrebbe potuto essere superata. In caso di superamento, le strutture erogatrici, destinatarie di tale quota, avrebbero subito una decurtazione percentuale in relazione all'eccedenza prodotta;
 - 7) confermare, in conformità all'art. 15 comma 14 primo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, il limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nel territorio di competenza della regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto a ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%;
 - 8) espungere dal contratto tipo recepito con DGR n. 483/2017, le accezioni riportate al comma 2) lett. a) e b) dell'art. 3 in ordine alle tariffe regressive che si intenderanno interamente cassate;
 - 9) prevedere, limitatamente all'anno 2021, che l'erogazione delle prestazioni non fosse vincolata all'obbligo del rispetto del dodicesimo dei tetti mensili, come previsto dall'art. 1 dello schema tipo di accordo contrattuale, con la conseguenza che non si sarebbero applicate le penalizzazioni previste all'art. 2 dello schema tipo di accordo contrattuale, fermo restando l'obbligo in capo alle strutture di garantire le prestazioni per l'intero anno;
- con nota prot. AOO_183 n. 13443 del 21/10/2022, la Regione Puglia confermava, anche per l'anno 2022, la disapplicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 1 dello schema tipo di accordo contrattuale, con la conseguenza che non si applicavano le penalizzazioni previste all'art. 2 dello schema tipo di accordo contrattuale, fermo restando l'obbligo in capo alle strutture di garantire le prestazioni per l'intero anno;

Proposta N.ro 0001284/2024

- a eccezione di quanto disposto con la precitata nota prot. AOO_183 n. 13443/2022, la Regione Puglia nulla innovava rispetto a quanto disposto con DGR n. 350/2021. Pertanto, per l'anno 2022, quanto stabilito ai predetti punti 1) e 2) non si applicava, ripristinandosi altresì il corrispondente *status quo ante*;
- con nota prot. AOO_183 n. 16189 del 28/12/2022, la Regione Puglia notificava la DGR n. 1946 del 22/12/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, avente a oggetto "*Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2023, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia – Modifiche griglie: FKT, RX e BAV – Odontostomatologia*" con cui, tra l'altro:
- disponeva di disapplicare, per tutte le branche, il dispositivo di cui al punto 5. della DGR n. 350/2021;
 - modificava per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa*, la *Griglia* ex DGR n. 2089/2015, stabilendo:
 - ✓ di valorizzare, nella sezione "*a - Modalità e potenzialità erogative – Dotazione tecnologica*", riga 1, esclusivamente l'elettromiografo "ad ago" e non già quello "di superficie";
 - ✓ di attenersi alle linee guida riportate in ordine alla dotazione tecnologica, ai fini della valorizzazione della tipologia dei lettini e al numero degli stessi, chiarendo che per lettino meccanico non si intende il lettino fisso di base, con struttura in metallo o legno, con tastiera regolabile manualmente, utilizzato routinariamente per visite, trattamenti strumentali e non, manipolazioni, bensì per lettino meccanico è da intendersi il lettino basculante per uso fisioterapico ad azionamento manuale o elettrico, a più segmenti, che garantisce il sollevamento e posizionamento inclinato di parte o più parti del corpo, risultando così più regolabile rispetto ad altri grazie a specifici meccanismi che consentono di regolare altezza e inclinazione dei vari segmenti, adatti alla terapia di Bobath, per assumere posizione in Trendelenburg, per manipolazioni RPG ecc.. Quindi solo quest'ultima tipologia di lettino dà diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo in *Griglia*;
 - ✓ che ogni box può contenere solo n. 1 lettino meccanico;
 - reintroduceva, per tutte le branche, l'applicazione della penalizzazione del 5% e del 1% nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dello schema tipo di accordo contrattuale, prevedendo altresì che la sanzione dell'1% si applica solo in caso di scostamento nella misura superiore al 10% dei valori economici da garantire nell'arco di un quadrimestre;
 - stabiliva di disapplicare la valorizzazione nelle *Griglie* delle figure professionali sanitarie ultrasessantenni a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato al 31/03/2022;
 - confermava il congelamento della quota "fuori ASL" ex DGR n. 1500/2010, All. A, punto 6, correlandola al volume economico corrispondente a quanto erogato nel corso dell'anno 2019. Tale quota nel corso degli anni non avrebbe potuto essere superata. In caso di superamento, le strutture erogatrici, destinatarie di tale quota, avrebbero subito una decurtazione percentuale in relazione all'eccedenza prodotta;
 - confermava in conformità all'art. 15 comma 14 primo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, il limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nel territorio di competenza della regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto a ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%;
- con nota prot. AOO_183 n. 7724 del 17/05/2023, i competenti Uffici regionali riscontravano una serie di quesiti posti da questa Azienda con nota ASL BA prot. n. 32045 del 06/03/2023 in ordine al dispositivo della DGR n. 1946/2022, comunicando, tra l'altro, che:
- la valorizzazione dei lettini meccanici indicati dalle strutture in *Griglia*, deve essere rapportata esclusivamente al numero di Box, nello specifico non più di n. 1 lettino meccanico per Box, escludendo da tale conteggio i lettini eventualmente posizionati nelle palestre o ambienti diversi dai Box;
 - anche la valorizzazione della dotazione di "Elettroterapia", "Magnetoterapia" e "Infrarossi" alle righe rispettivamente n. 3, n. 4 e n. 5 della Sezione "*a - Modalità e potenzialità erogative – Dotazione tecnologica*" della *Griglia*, deve essere rapportata esclusivamente al numero di Box, nello specifico non più rispettivamente di n. 1 "Elettroterapia", "Magnetoterapia" e "Infrarossi" per Box, escludendo da tale conteggio quelli eventualmente posizionati nelle palestre o ambienti diversi dai Box;
- con nota prot. AOO_183 n. 8949 del 14/06/2023, la Regione Puglia comunicava che con Ordinanze nn. 2267-2271-2361-2366/2023, il Consiglio di Stato, riformando quanto in precedenza statuito dal TAR Bari e in accoglimento degli appelli cautelari, sospendeva l'applicazione della DGR n. 1946/2023 nella parte relativa alla mancata valorizzazione delle figure professionali ultrasessantenni. Per l'effetto, la Regione Puglia invitava le AA.SS.LL. a dare applicazione alle succitate Ordinanze, valorizzando dette figure e prevedendo una clausola risolutiva nel caso di una decisione di segno contrario a quanto statuito nelle medesime Ordinanze del Consiglio di Stato dovesse intervenire nel corso dell'esercizio 2023.

EVIDENZIATO CHE:

➤ con nota prot. n. 10166 del 10/01/2024, la Regione Puglia notificava la DGR n. 1924 del 21/12/2023, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, avente a oggetto “*Determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2024, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell’ambito territoriale della Regione Puglia – Modifiche DGR n. 350 dell’8.3.2021 e DGR n. 2263 del 21.12.2017*” con cui, tra l’altro, per l’anno 2024, in relazione all’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa*:

- confermava la *Griglia* già in uso ex DGR n. 1946/2022, in attesa di procedere nel corso dell’anno 2024 ad apportare le opportune modifiche in linea con l’allegato B) al D.M. 19/12/2022;
- disponeva la non valorizzazione nelle *Griglie* delle figure professionali sanitarie ultrasessantenni a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato al 31/03/2022;
- procedeva ad abolire, in ottemperanza alle prescrizioni della sentenza TAR Puglia n. 1207/2023, la quota fuori ASL ex DGR n. 1500 All. A punto 6) e, conseguentemente, a espungere il punto 8) della DGR n. 350/2021;
- stabiliva di far confluire nel fondo unico di remunerazione la quota fuori ASL sterilizzata rispetto al volume finanziario prodotto nell’anno 2019, da attribuirsi pertanto con i criteri di cui ai rispettivi allegati A) e B) di branca;
- confermava il Fondo Unico e invalicabile di mobilità extra regionale già definito per l’anno 2023, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto a ogni singola branca e, non più a ogni singola struttura, nel corso dell’anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell’anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l’eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell’esercizio di che trattasi;
- eccetto le modifiche rivenienti dalla DGR n. 1946/2022 e dalla DGR n. 1924/2023, confermava tutto il contenuto dello schema tipo contrattuale definito con DGR n. 483/2017, ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all’art. 8 del contratto stesso che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I e II grado (cfr. per ultime sentenze Consiglio di Stato nn. 2075-2076-2077/2019);

➤ con note prot. AOO_183 n. 21017 del 29/12/2023 e prot. n. 12678 del 11/01/2024, a esito delle sentenze TAR Puglia nn. 1461-1462/2023, la Regione Puglia confermava e disponeva alle AA.SS.LL. la non valorizzazione nelle *Griglie* delle figure professionali sanitarie ultrasessantenni;

➤ con nota prot. n. 9473 del 19/01/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data, la ASL BA invitava le strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa* insistenti nel territorio di propria competenza, a compilare e sottoscrivere a firma del legale rappresentante della struttura, ai sensi del DPR n. 445/2000, la *Griglia* di branca ex DGR n. 1946/2022 per l’anno 2024, comunicando altresì espressamente che, giusta DGR n. 1924/2023, è confermato per l’anno 2024 il fondo unico e invalicabile di mobilità extra regionale definito per l’intera branca per l’anno 2023, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le Strutture subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell’anno 2024 in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l’eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell’esercizio di che trattasi;

➤ con Ordinanze n. 1199 e n. 1214 del 04/04/2024, il Consiglio di Stato accoglieva nei limiti precisati in motivazione, l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti nell’appello proposto avverso le sentenze TAR Puglia nn. 1461-1462/2023 e, per l’effetto, sospendeva le disposizioni di cui alla predetta nota regionale prot. n. 12678/2024;

➤ l’art. 4 della L.R. n. 16 del 09/04/2024, modificava il comma 8 dell’art. 12 della L.R. n. 9/2017, stabilendo che “*per far fronte all’attuale grave carenza di dirigenti medici e comunque fino al 31 dicembre 2025, il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario nelle strutture private accreditate è pari a settantadue anni. Il limite di età non si applica alle strutture autorizzate all’esercizio*”;

➤ con nota prot. n. 182530 del 12/04/2024, rilevato quanto disposto dal Consiglio di Stato con Ordinanze n. 1199 e n. 1214 del 04/04/2024 e in esecuzione del quadro normativo ridefinito ex art. 4 della L.R. n. 16/2024, la Regione Puglia ha disposto:

- che i responsabili sanitari ultrasessantenni, nei limiti dei 72 anni di età e in ogni caso fino al 31/12/2025, sono ammessi ai fini dei requisiti per mantenere l’accreditamento e al contempo possono essere valorizzati nell’ambito delle *Griglie* per la valutazione delle strutture accreditate ai fini della sottoscrizione dell’accordo contrattuale con la ASL di riferimento;
- l’impossibilità di valorizzare nelle succitate *Griglie* le figure professionali ultrasessantenni diverse dal responsabile sanitario e ulteriori rispetto a quelle necessarie per l’accreditamento;

➤ con Deliberazione/DG FF n. 1078 del 28/05/2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, questa Azienda ha determinato i sub Fondi di remunerazione suddivisi per le varie discipline, assegnando alla branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa* l'importo complessivo di € 5.845.473,23= di cui:

- € 5.838.822,69= per prestazioni da erogarsi in favore di assistiti regionali;
- € 6.650,54= per prestazioni da erogarsi in favore di assistiti extraregionali, con la precisazione che, giusta DGR 1924/2023, tale valore economico è stato definito in misura pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto all'intera branca e non più a ogni singola struttura, nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi. In tal senso, con le determinazioni dirigenziali adottate dalla UOGRC ASL BA e ritualmente pubblicate nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda, a partire dalla liquidazione delle competenze relative alla mensilità di gennaio 2024, le strutture erogatrici sono state rese edotte della produzione di branca complessiva mensile extraregionale rapportata al valore complessivo annuale ammissibile a rimborso (€ 6.650,54=) a chiusura esercizio 2024, con l'evidenza pertanto della quota residua disponibile. Si specifica che, contrariamente agli anni precedenti, la nuova disciplina introdotta dalla DGR n. 1924/2023 in ordine alla determinazione del tetto di spesa in favore di pazienti extraregionali, quale tetto complessivo di branca e non più per struttura, ha come conseguenza l'impossibilità per ciascuna struttura di poter assorbire l'eventuale decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni extraregionale erogato, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile da contrattualizzare per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia.

DATO ATTO CHE per prestazioni da erogarsi in favore di assistiti regionali:

- giusta DGR n. 1924/2023, il Fondo per € 5.838.822,69= non è stato depurato della quota relativa alle prestazioni rese in favore di residenti in altre ASL regionali nell'anno 2023, quota che, pertanto, non è più stata attribuita alle strutture che hanno erogate le medesime prestazioni, quale mobilità extra aziendale (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- si è proceduto a determinare il primo 50% (€ 2.919.411,35=) del Fondo totale di branca (5.838.822,69=) quale sub Fondo A (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) e il secondo 50% (€ 2.919.411,35=) del Fondo totale di branca (5.838.822,69=) quale sub Fondo B (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) ex DGR n. 1500/2010, giusta punto 3 del verbale n. 1/2014 trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_151 n. 1731/2014;
- per la ripartizione del sub Fondo A (€ 2.919.411,35=) di cui all'Allegato A) della DGR n. 1500/2010, si è proceduto a determinare il fabbisogno di ogni Distretto Socio Sanitario (DSS), quantificando la spesa sostenuta per residenti in ogni DSS della ASL BA, per tipologia di prestazioni erogate da strutture pubbliche e private insistenti nell'intero territorio regionale, giusta punto 3 del verbale n. 1/2014 trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_151 n. 1731/2014. Tali dati, richiesti alla Unità Operativa di Statistica ed Epidemiologia (UOSE) ASL BA e da essa forniti, sono stati elaborati su fonte SID Puglia Anno 2022 (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale). Tale spesa, suddivisa per la popolazione residente nella provincia di Bari al 31/12/2022 (Fonte: <http://demo.istat.it> – Allegato 2 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale), ha determinato la spesa procapite nella ASL BA (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale). Il fabbisogno di ogni DSS è stato così determinato moltiplicando la corrispondente popolazione (Fonte: *elaborazione su dati ISTAT ricavati da: <http://demo.istat.it> – Allegato 2 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale)*) per la spesa procapite (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale). Si è così calcolata la prevalenza percentuale del fabbisogno di ogni DSS sul fabbisogno dell'intera ASL BA (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale). Quest'ultimo valore, calcolato sull'importo totale del sub Fondo A (€ 2.919.411,35=) di branca, ha determinato la quota economica da attribuire a ciascun DSS. Successivamente, è stata calcolata la quota da attribuire a ogni DSS sulla base degli indici di consumo specifici prodotti nell'anno 2022 (Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il sub Fondo A (€ 2.919.411,35=) ex DGR n. 1500/2010, così determinato per DSS, è stato ripartito per singolo Comune, sulla base della prevalenza percentuale della popolazione di ogni singolo Comune sulla popolazione del DSS di riferimento (Allegato 3 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- giusta punto 5 del verbale n. 1/2014 trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_151 n. 1731/2014:
- il sub Fondo A (€ 2.919.411,35=) ex DGR n. 1500/2010, così determinato per Comune, è stato ripartito tra le strutture insistenti nel territorio di competenza di ogni Comune. Nel caso di Comuni privi di strutture, il Fondo di riferimento è stato ripartito in parti uguali fra le strutture che insistono nel territorio di competenza del Comune geograficamente più vicino, anche se di DSS diverso (Allegati da 3 DSS1 a 3 DSS 14 al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale);

Proposta N.ro 0001284/2024

- ai fini della determinazione della distanza fra i Comuni, si è fatto riferimento ai dati ricavati nell'anno 2024 dal sito web ACI, all'indirizzo <http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/>, impostando il percorso più breve (Allegati da 3 DSS1 a 3 DSS 14 al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale);
- si è proceduto a ripartire il sub Fondo B (€ 2.919.411,35=) ex DGR n. 1500/2010, tra le strutture dopo aver effettuato la valutazione di quanto dichiarato dagli erogatori nelle *Griglie* ex DGR n. 1946/2022 compilate sotto forma di autocertificazione e in ottemperanza alla DGR n. 1924/2023 e alla nota regionale prot. n. 182530/2024 (Allegato 4 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale). L'accertamento di eventuali dichiarazioni infedeli costituirà presupposto di avvio delle procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;
- si è proceduto a sommare, per ogni singola struttura, le quote rivenienti dalla ripartizione del sub Fondo A (€ 2.919.411,35=) e sub Fondo B (€ 2.919.411,35=) ex DGR n. 1500/2010, determinando così il tetto di spesa regionale per l'anno 2024 (Allegato 5 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- considerate le innumerevoli criticità normative e organizzative insorte nel corso dell'anno 2023, le quali hanno comportato l'assegnazione dei tetti di spesa 2023 ad anno ampiamente inoltrato, non si è proceduto, ove previsto, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 lettera d) degli accordi contrattuali sottoscritti nell'anno 2023 dalle strutture (Allegato 5 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale).

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza ai criteri come innanzi enucleati:

➤ alla ripartizione, tra le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, del Fondo di remunerazione assegnato alla branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa* per l'importo complessivo di € 5.845.473,23= di cui € 5.838.822,69= per prestazioni rese in favore di pazienti della regione Puglia ed € 6.650,54= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali, giusta Deliberazione/DG FF ASL BA n. 1078/2024 e, per l'effetto:

- assegnare a ogni singola struttura, per il solo anno 2024, il relativo tetto di spesa regionale così come analiticamente dettagliato negli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (n. 1, n. 2, n. 3, n. 3 da DSS 1 a DSS 14, n. 4, n. 5);
- precisare che, giusta DGR 1924/2023, il tetto di spesa per € 6.650,54= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali, è stato definito in misura pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto all'intera branca e non più a ogni singola struttura, nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi. In tal senso, con le determinazioni dirigenziali adottate dalla UOGRC ASL BA e ritualmente pubblicate nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda, a partire dalla liquidazione delle competenze relative alla mensilità di gennaio 2024, le strutture erogatrici sono state rese edotte della produzione di branca complessiva mensile extraregionale rapportata al valore complessivo annuale ammissibile a rimborso (€ 6.650,54=) a chiusura esercizio 2024, con l'evidenza pertanto della quota residua disponibile;
- specificare che, contrariamente agli anni precedenti, la nuova disciplina introdotta dalla DGR n. 1924/2023 in ordine alla determinazione del tetto di spesa in favore di pazienti extraregionali, quale tetto complessivo di branca e non più per struttura, ha come conseguenza l'impossibilità per ciascuna struttura di poter assorbire l'eventuale decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni extraregionale erogato, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile da contrattualizzare per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia;
- alla stipula degli accordi contrattuali per l'anno 2024 con le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, apportando allo schema tipo contrattuale definito con DGR n. 483/2017, le modifiche rivenienti dalla DGR n. 1946/2022 e dalla DGR n. 1924/2023, ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto stesso che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I e II grado (cfr. per ultime sentenze Consiglio di Stato nn. 2075-2076-2077/2019). I contratti in questione non potranno essere sottoscritti con le strutture che hanno subito, in sede di verifica, una valutazione negativa, fatto salvo eventuali adeguamenti intervenuti successivamente.
- giusta nota regionale prot. AOO_151 n. 1527/2016, ai fini della programmazione e determinazione del fabbisogno, alla individuazione analitica delle prestazioni da acquistarsi e alla conseguente aggregazione per gruppi omogenei, senza l'indicazione delle singole quantità, ma prevedendo, per ogni gruppo omogeneo, il valore economico complessivo dei sub budget che costituisce il limite inderogabile per l'erogatore con possibilità di oscillazione, nella misura massima del 10% all'interno dei sub budget assegnati. Tale impostazione appare in linea con la normativa nazionale e regionale di riferimento, e consente di superare le criticità segnalate, tra le altre, anche dalla ASL BA nell'anno 2015, prima fase di applicazione delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni con cui sono stati approvati i singoli contratti-tipo per la specialistica ambulatoriale.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI

PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DI PROCEDERE in ottemperanza ai criteri come in narrativa enucleati:

➤ alla ripartizione, tra le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, del Fondo di remunerazione assegnato alla branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa* per l'importo complessivo di € 5.845.473,23= di cui € 5.838.822,69= per prestazioni rese in favore di pazienti della regione Puglia ed € 6.650,54= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali, giusta Deliberazione/DG FF ASL BA n. 1078/2024 e, per l'effetto:

- assegnare a ogni singola struttura, per il solo anno 2024, il relativo tetto di spesa regionale così come analiticamente dettagliato negli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (n. 1, n. 2, n. 3, n. 3 da DSS 1 a DSS 14, n. 4, n. 5);
- precisare che, giusta DGR 1924/2023, il tetto di spesa per € 6.650,54= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali, è stato definito in misura pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto all'intera branca e, non più a ogni singola struttura, nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2%, con la previsione che, in caso di superamento del medesimo fondo, tutte le strutture, subiranno una decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni erogato. Per tale ragione, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024 da ciascuna struttura in favore di assistiti extraregionali, potranno essere liquidate e pagate solo in fase di conguaglio 2024, poiché l'eventuale superamento del precitato fondo e la suddetta consequenziale decurtazione sono quantificabili solo in fase di chiusura dell'esercizio di che trattasi. In tal senso, con le determinazioni dirigenziali adottate dalla UOGRC ASL BA e ritualmente pubblicate nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda, a partire dalla liquidazione delle competenze relative alla mensilità di gennaio 2024, le strutture erogatrici sono state rese edotte della produzione di branca complessiva mensile extraregionale rapportata al valore complessivo annuale ammissibile a rimborso (€ 6.650,54=) a chiusura esercizio 2024, con l'evidenza pertanto della quota residua disponibile;
- specificare che, contrariamente agli anni precedenti, la nuova disciplina introdotta dalla DGR n. 1924/2023 in ordine alla determinazione del tetto di spesa in favore di pazienti extraregionali, quale tetto complessivo di branca e non più per struttura, ha come conseguenza l'impossibilità per ciascuna struttura di poter assorbire l'eventuale decurtazione percentuale della quota eccedente in relazione al volume di prestazioni extraregionale erogato, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile da contrattualizzare per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia;

➤ alla stipula degli accordi contrattuali per l'anno 2024 con le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, apportando allo schema tipo contrattuale definito con DGR n. 483/2017, le modifiche rivenienti dalla DGR n. 1946/2022 e dalla DGR n. 1924/2023, ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto stesso che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I e II grado (cfr. per ultime sentenze Consiglio di Stato nn. 2075-2076-2077/2019). I contratti in questione non potranno essere sottoscritti con le strutture che hanno subito, in sede di verifica, una valutazione negativa, fatto salvo eventuali adeguamenti intervenuti successivamente.

➤ giusta nota regionale prot. AOO_151 n. 1527/2016, ai fini della programmazione e determinazione del fabbisogno, alla individuazione analitica delle prestazioni da acquistarsi e alla conseguente aggregazione per gruppi omogenei, senza l'indicazione delle singole quantità, ma prevedendo, per ogni gruppo omogeneo, il valore economico complessivo dei sub budget che costituisce il limite inderogabile per l'erogatore con possibilità di oscillazione, nella misura massima del 10% all'interno dei sub budget assegnati. Tale impostazione appare in linea con la normativa nazionale e regionale di riferimento, e consente di superare le criticità segnalate, tra le altre, anche dalla ASL BA nell'anno 2015, prima fase di applicazione delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni con cui sono stati approvati i singoli contratti-tipo per la specialistica ambulatoriale.

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento:

➤ al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia;

➤ ai Rappresentanti Legali delle strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di *Medicina Fisica e Riabilitativa*.

DI TRASMETTERE, per il tramite della UOGRC, il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

➤ al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;

- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA;
- ai Direttori dei DD.SS.SS. ASL BA;
- alla Direttrice UVARP ASL BA;
- al Direttore UOSE ASL BA;
- al Dirigente URP ASL BA;
- al Responsabile Unico Liste di Attesa ASL BA.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

DI DARE ATTO CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

FONDO 2024 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA REGIONE PUGLIA (FONDO A + FONDO B) **5.838.822,69**
 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DA RIPARTIRE PER TERRITORIO (FONDO A) **2.919.411,35**
 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DA RIPARTIRE PER GRIGLIA (FONDO B) **2.919.411,35**

FONDO 2024 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA EXTRA REGIONE PUGLIA **6.650,54**

Branca 71 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA		Fonte dati: SID Puglia Anno 2022												
Azienda Sanitaria Frogante	ba - 51	ba - 52	ba - 53	ba - 54	ba - 55	ba - 59	ba - 60	ba - 61	ba - 62	ba - 63	ba - 64	ba - 65	TOTALE	
ao cons. polidistricco - Bari (160907)	5.552,89	2.085,80	3.062,24	1.782,32	3.533,56	5.431,11	5.642,85	2.808,03	3.238,61	2.449,21	2.798,39	45.546,82	8.467.379,73	
ao ospedali riuniti - foggia (160910)		51,66	33,57	183,39	41,32	615,76	413,21	20,66	235,66	211,78		211,78		
ba (160114)	258.098,94	1.124.382,85	77.772,11	252.587,22	643.210,33	579.699,57	565.883,09	555.641,11	502.654,08	382.666,76	281.585,52	2.779.302,52	1.225.048	
br (160106)		158,10		67,14	67,14	10,33	82,64	7,75	43.600,19	123,96	7.362,59	956,56	6,91	
br (160113)	2.918,28	99.153,48	176.448,64	2.197,94	920,42	377,04	1.488,69	764,42	165,28	810,80	74,89	9.808,45		
br (160115)	100,18	153,92	53,19	76,44	8,73	66,10		650,79	66,10	45,44	54,74	90,88		
hrccs oncologico - Bari (160901)	82,64	206,60	320,23	82,64	330,56	268,58	495,84	650,79	392,54	247,92	206,60	3.315,93		
hrccs s. de bellis - castellana (160902)	31,00			7,75	38,75	23,25	54,25	124,00	410,75	325,50	418,50	85,25		
le (160116)	20,66		20,66		306,86	219,57	346,08	2.188,16	516,02	20,66	82,64	697,91		
le (160112)	554,58	20,66	41,32	116,21	61,98	41,32		12,91	678,93	30,37	13.860,91	1.985,20		
TOTALE per distretto	267.359,17	1.226.213,07	257.751,96	257.033,91	648.519,65	586.752,63	574.406,65	562.217,83	551.958,16	386.720,62	306.444,78	2.842.001,30		
TOTALE SPESA ASI BA													8.467.379,73	
TOTALE RESIDENTI ASI BA													1.225.048	
SPESA PER RESIDENTE													6,91	

Indice di consumo	FKT	TOTALE
PREVALENZA %	8.467.379,73	8.467.379,73
	100,00%	100,00%

Legenda:	Nome Definito
BA - ?	BITONTO, PALO DEI COLLE
BA - 51	DSS 03
BA - 52	CORATO, RUVO DI PUGLIA, TERLIZZI
BA - 53	DSS 02
BA - 54	GIOVANNAZZO, MOLETTA
BA - 54	AI TIANURA, GRAVINA IN PUGLIA, POGGIORSINI, SANTERAMO IN COLLE
BA - 55	DSS 04
BA - 59	ACQUAVIVA DELLE FONTI, BINETTO, CASSANO DELLE MURGE, GRUNO APPULA, SANNICANDRO DI BARI, TORITTO
DSS 09	BITETTO, BITRITTO, MODUGNO
DSS 10	ADELFIA, CAPURSO, CELLAMARE, TRIGLIANO, VALENZANO
BA - 61	DSS 11
BA - 62	MOIA DI BARI, NOICATTARO, RUTIGLIANO
BA - 63	CONVERSANO, MONOPOLI, POLIGNANO A MARE
BA - 64	DSS 12
BA - 64	CASAMASSIMA, GIOIA DEL COLLE, SAMMICHELE DI BARI, TURI
BA - 65	DSS 13
	ALBEROBELLO, CASTELLANA GROTTE, LOCOROTONDO, NOCI, PUTIGNANO
	DSS UNICO
	BARI

Distretti socio Sanitari (DSS)	Popolazione residente (ALL.2)	Spesa	Prevalenza %	Quota Fondo A
DSS 1	76.859	531.239,87	6,27%	183.162,65
DSS 2	97.617	674.716,59	7,97%	232.631,03
DSS 3	73.894	510.746,16	6,93%	176.096,76
DSS 4	139.746	965.907,01	11,41%	333.028,63
DSS 5	66.955	462.784,65	5,47%	159.560,43
DSS 9	316.736	2.189.239,92	25,85%	754.813,42
DSS 10	59.426	410.745,14	4,85%	141.618,07
DSS 11	80.809	558.541,78	6,90%	192.575,89
DSS 12	68.681	474.714,55	5,61%	163.673,66
DSS 13	91.310	631.123,39	7,45%	217.600,82
DSS 14	64.945	448.891,78	5,30%	154.770,40
DSS 14	88.070	608.728,91	7,19%	209.679,58
Totali	1.225.048	8.467.379,73	100,00%	2.919.411,35

Popolazione residente nella provincia di Bari al 31/12/2022.

Fonte: <http://demo.istat.it>

DSS	Codice Comune	Nome Comune	Popolazione	Totale DSS
01	72022	Giovinazzo	19.401	76.859
01	72029	Molfetta	57.458	
02	72020	Corato	47.079	97.617
02	72038	Ruvo di Puglia	24.394	
02	72043	Terlizzi	26.144	
03	72011	Bitonto	53.282	73.894
03	72033	Palo del Colle	20.612	
04	72004	Altamura	70.038	139.746
04	72023	Gravina in Puglia	42.675	
04	72034	Poggiorsini	1.279	
04	72041	Santeramo in Colle	25.754	
05	72001	Acquaviva delle Fonti	19.952	66.955
05	72008	Binetto	2.127	
05	72016	Cassano delle Murge	15.072	
05	72024	Grumo Appula	12.165	
05	72040	Sannicandro di Bari	9.589	
05	72044	Toritto	8.050	
DSS UNICO BARI	72006	Bari	316.736	316.736
09	72010	Bitetto	11.763	59.426
09	72012	Bitritto	11.329	
09	72027	Modugno	36.334	
10	72002	Adelfia	16.518	80.809
10	72014	Capurso	15.239	
10	72018	Cellamare	5.809	
10	72046	Triggiano	25.897	
10	72048	Valenzano	17.346	
11	72028	Mola di Bari	24.440	68.681
11	72032	Noicattaro	25.935	
11	72037	Rutigliano	18.306	
12	72019	Conversano	25.756	91.310
12	72030	Monopoli	48.004	
12	72035	Polignano a Mare	17.550	
13	72015	Casamassima	19.318	64.945
13	72021	Gioia del Colle	26.615	
13	72039	Sammichele di Bari	6.031	
13	72047	Turi	12.981	
14	72003	Alberobello	10.268	88.070
14	72017	Castellana Grotte	19.525	
14	72025	Locorotondo	13.937	
14	72031	Noci	18.368	
14	72036	Putignano	25.972	
TOTALE PROVINCIA			1.225.048	1.225.048

DSS	Comuni Afferenti	Popolazione residente DSS (ALL.2)	Popolazione residente Comune (ALL.2)	Quota Fondo A per DSS	Strutture presenti nel Distretto/ Comune	Quota Fondo A per DSS/Comune
Distretto SS 1 - Molfetta	GIOVINAZZO, MOLFETTA	76.859		183.162,65	0	183.162,65
	GIOVINAZZO		19.401		0	46.234,51
	MOLFETTA		57.458		1	136.928,13
Distretto SS 2 - Corato	CORATO, RUVO DI PUGLIA, TERLIZZI	97.617		232.631,03	3	232.631,03
	CORATO		47.079		1	112.193,94
	RUVO DI PUGLIA		24.394		1	58.133,33
	TERLIZZI		26.144		0	62.303,75
Distretto SS 3 - Bitonto	BITONTO, PALO DEL COLLE	73.894		176.096,76	1	176.096,76
	BITONTO		53.282		1	126.976,31
	PALO DEL COLLE		20.612		0	49.120,45
Distretto SS 4 - Altamura	ALTAMURA, GRAVINA IN PUGLIA, POGGIORSINI, SANTERAMO IN COLLE	139.746		333.028,63	1	333.028,63
	ALTAMURA		70.038		1	166.907,53
	GRAVINA IN PUGLIA		42.675		0	101.698,77
	POGGIORSINI		1.279		0	3.047,98
	SANTERAMO IN COLLE		25.754		0	61.374,35
Distretto SS 5 - Grumo Appula	ACQUAVIVA DELLE FONTI, BINETTO, CASSANO DELLE MURGE, GRUMO APPULA, SANNICANDRO DI BARI, TORITTO	66.955		159.560,43	2	159.560,43
	ACQUAVIVA DELLE FONTI		19.952		1	47.547,60
	BINETTO		2.127		0	5.068,85
	CASSANO DELLE MURGE		15.072		0	35.918,08
	GRUMO APPULA		12.165		0	28.990,41
	SANNICANDRO DI BARI		9.589		1	22.851,54
	TORITTO		8.050		0	19.183,95
Distretto SS UNICO - Bari	BARI	316.736	316.736	754.813,42	8	754.813,42
Distretto SS 9 - Modugno	BITETTO, BITRITTO, MODUGNO	59.426		141.618,07	2	141.618,07
	BITETTO		11.763		0	28.032,40
	BITRITTO		11.329		0	26.998,13
	MODUGNO		36.334		2	86.587,54
Distretto SS 10 - Triggiano	ADELFA, CAPURSO, CELLAMARE, TRIGGIANO, VALENZANO	80.809		192.575,89	1	192.575,89
	ADELFA		16.518		0	39.364,04
	CAPURSO		15.239		1	36.316,05
	CELLAMARE		5.809		0	13.843,43
	TRIGGIANO		25.897		0	61.715,13
	VALENZANO		17.346		0	41.337,24
Distretto SS 11 - Mola di Bari	MOLA DI BARI, NOICATTARO, RUTIGLIANO	68.681		163.673,66	2	163.673,66
	MOLA DI BARI		24.440		0	58.242,95
	NOICATTARO		25.935		1	61.805,69
	RUTIGLIANO		18.306		1	43.625,02
Distretto SS 12 - Conversano	CONVERSANO, MONOPOLI, POLIGNANO A MARE	91.310		217.600,82	1	217.600,82
	CONVERSANO		25.756		1	61.379,11
	MONOPOLI		48.004		0	114.398,31
	POLIGNANO A MARE		17.550		0	41.823,40
Distretto SS 13 - Gioia del Colle	CASAMASSIMA, GIOIA DEL COLLE, SAMMICHELE DI BARI, TURI	64.945		154.770,40	0	154.770,40
	CASAMASSIMA		19.318		0	46.036,72
	GIOIA DEL COLLE		26.615		0	63.426,19
	SAMMICHELE DI BARI		6.031		0	14.372,47
	TURI		12.981		0	30.935,02
Distretto SS 14 - Putignano	ALBEROBELLO, CASTELLANA GROTTI, LOCOROTONDO, NOCI, PUTIGNANO	88.070		209.879,58	0	209.879,58
	ALBEROBELLO		10.268		0	24.469,67
	CASTELLANA GROTTI		19.525		0	46.530,02
	LOCOROTONDO		13.937		0	33.213,26
	NOCI		18.368		0	43.772,77
	PUTIGNANO		25.972		0	61.893,86
Totale residenti		1.225.048	1.225.048	2.919.411,35	21	2.919.411,35

Distretti Socio Sanitari (DSS)	Quota Fondo A
DSS 1	183.162,65
DSS 2	232.631,03
DSS 3	176.096,76
DSS 4	333.028,63
DSS 5	159.560,43
Distretto UNICO Bari	754.813,42
DSS 9	141.618,07
DSS 10	192.575,89
DSS 11	163.673,66
DSS 12	217.600,82
DSS 13	154.770,40
DSS 14	209.879,58
Totale	2.919.411,35

DSS	Comuni Affidenti	Popolazione Residente DSS	Popolazione e Residente Comune	Strutture presenti nel DSS/Comune	Quota Fondo A per DSS/Comune	Quota Fondo A assegnata nello stesso DSS	Quota Fondo A assegnata altro DSS	Totale Quota Fondo A	Totale DSS	Totale Comune
Distretto SS 1 - Molfetta	GIOVINAZZO, MOLFETTA	76.859	19.401	0	183.162,65	46.234,51		183.162,65		46.234,51
	GIOVINAZZO									
	MOLFETTA		57.458	1	136.928,13			183.162,65		136.928,13

CENTRO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE S.R.L.	MOLFETTA				136.928,13	46.234,51		183.162,65		
					183.162,65					

Quota Fondo A assegnata a Comune più vicino (In Entrata)			
DSS	COMUNE PIU VICINO	QUOTA	
1	GIOVINAZZO	46.234,51	
1	MOLFETTA	136.928,13	
Totale		183.162,65	

Riepilogo			
	stesso DSS	diverso DSS	Totale
Entrata	183.162,65	-	183.162,65
Uscita	0,00	-	-
Totale	183.162,65	-	-

DATI RICEVUTI (AGGIORNATI AL 2024) DAL SITO "http://servizi.adl/distanze-chilometriche" IMPOSTANDO IL PERCORSO PIU' BREVE	
DISTANZE IN CHILOMETRI TRA COMUNE DISTRETTUALE E COMUNI CON STRUTTURE ACCREDITATE	
MOLFETTA	7
BITONTO	10
MODUGNO	18
BARI	19
RUVO DI PUGLIA	20
CORATO	26
SANNICANDRO DI BARI	28
CAPURSO	29
NOICATTARO	35
RUTIGLIANO	38
ACQUAVIVA DELLE FONTI	43
ALTAMIRA	50
CONVERSIANO	50
MOLFETTA	0
RUVO DI PUGLIA	15
BITONTO	16
CORATO	22
MODUGNO	25
BARI	26
SANNICANDRO DI BARI	35
CAPURSO	36
NOICATTARO	42
RUTIGLIANO	45
ACQUAVIVA DELLE FONTI	49
ALTAMIRA	53
CONVERSIANO	56

DSS	Comuni Affidenti	Popolazione Residente DSS	Popolazioni e Residente Comune	Strutture presenti nel DSS/Comune	Quota Fondo A per DSS/Comune	Quota Fondo A assegnata nello stesso DSS	Quota Fondo A assegnata altro DSS	Totale DSS	Totale Comune
Distretto SS 2 - Corato	CORATO, RUVO DI PUGLIA, TERLIZZI	97.617	47.079	3	232.631,03	-	-	232.631,03	112.193,94
	CORATO		24.394	1	58.133,33	-	-		58.133,33
	RUVO DI PUGLIA		26.144	0	62.303,75	-	-		62.303,75
	TERLIZZI								

Comune	Quota Fondo A	Quota Fondo A assegnata nello stesso DSS	Quota Fondo A assegnata altro DSS	Totale Quota Fondo A
CENTRO MEDICO FISIATRICO S.R.L.	112.193,94	-	-	112.193,94
CENTRI STUDI MEDICI "PHISIO IN" S.R.L.	58.133,33	62.303,75	-	120.437,09
Totale	232.631,03	-	-	232.631,03

DSS	Comune più vicino	Quota
2	CORATO	112.193,94
2	RUVO DI PUGLIA	58.133,33
2	TERLIZZI	62.303,75
	Totale	232.631,03

Riepilogo		Totale
Entrata	stesso DSS	232.631,03
Uscita	diverso DSS	-
Totale		232.631,03

DATI RICAVATI (AGGIORNATI AL 2024) DAL SITO "http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche" IMPOSTANDO IL PERCORSO PIU' BREVE	
COMUNE DISTRETTUALE	DISTANZE IN CHILOMETRI TRA COMUNE DISTRETTUALE E COMUNI CON STUTTURE ACCREDITATE
CORATO	0
RUVO DI PUGLIA	8
MOLFETTA	23
BITONTO	27
MODUGNO	36
ALTAMURA	44
BARI	44
SANNICANDRO DI BARI	44
CAPURSO	51
ACQUAVIVA DELLE FONTI	56
NOICATTARO	57
RUTIGLIANO	60
CONVERSANO	71
RUVO DI PUGLIA	0
CORATO	8
MOLFETTA	15
BITONTO	18
MODUGNO	27
SANNICANDRO DI BARI	35
BARI	36
CAPURSO	42
ALTAMURA	46
ACQUAVIVA DELLE FONTI	48
NOICATTARO	48
RUTIGLIANO	51
CONVERSANO	63

COMUNE DISTRETTUALE	DISTANZE IN CHILOMETRI TRA COMUNE DISTRETTUALE E COMUNI CON STUTTURE ACCREDITATE
TERLIZZI	5
RUVO DI PUGLIA	10
MOLFETTA	13
BITONTO	14
MODUGNO	24
SANNICANDRO DI BARI	30
BARI	31
CAPURSO	38
ALTAMURA	41
ACQUAVIVA DELLE FONTI	44
NOICATTARO	44
RUTIGLIANO	47
CONVERSANO	59

DSS	Comuni Affidenti	Popolazione Residente DSS	Popolazione Residente Comune	Strutture presenti nel DSS/Comune	Quota Fondo A per DSS/Comune	Quota Fondo A assegnata nello stesso DSS	Quota Fondo A assegnata altro DSS	Totale Quota Fondo A	Totale DSS	Totale Comune
Distretto SS 3 - Bitonto	BITONTO, PALO DEL COLLE	73.894	53.282	1	176.096,76					176.096,76
	BITONTO		20.612	1	126.976,31					126.976,31
	PALO DEL COLLE			0	49.120,45					49.120,45
	ARGEA SRLS									
	BITONTO				126.976,31	49.120,45	176.096,76			176.096,76

Quota Fondo A assegnata a Comune più vicino (In Entrata)			
DSS	COMUNE PIU' VICINO	QUOTA	
3	BITONTO	126.976,31	
9	PALO DEL COLLE	49.120,45	
	Totale	176.096,76	

Riepilogo		
Entrata	stesso DSS	
Uscita	diverso DSS	
Totale		

DATI RICAVATI (AGGIORNATI AL 2024) DAL SITO "http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche" IMPOSTANDO IL PERCORSO PIU' BREVE	
Distanze in chilometri tra Comune Distrettuale e Comuni con strutture accreditate	
COMUNE DISTRETTUALE	BITONTO
	BITONTO
	MODUGNO
	MOLFETTA
	BARI
	RUVO DI PUGLIA
	SANNICANDRO DI BARI
	CAPURSO
	CORATO
	ACQUAVIVA DELLE FONTI
	NOCCATTARO
	RUTIGLIANO
	ALTAMURA
	CONVERSANO
	BITONTO
	MODUGNO
	SANNICANDRO DI BARI
	BARI
	CAPURSO
	RUVO DI PUGLIA
	MOLFETTA
	ACQUAVIVA DELLE FONTI
	NOCCATTARO
	CORATO
	ALTAMURA
	RUTIGLIANO
	CONVERSANO
	PALO DEL COLLE

DSS	Comuni Affidenti	Popolazione Residente DSS	Popolazione Residente Comune	Strutture presenti nel DSS/Comune	Quota Fondo A per DSS/Comune	Quota Fondo A assegnata nello stesso DSS	Quota Fondo A assegnata altro DSS	Totale Quota Fondo A	Totale DSS	Totale Comune
Distretto SS 4 - Altamura	ALTAMURA, GRAVINIA IN PUGLIA, POGGIORSINI, SANTERAMO IN COLLE	139.746	70.038	1	333.028,63	166.907,53	101.698,77	333.028,63	166.907,53	166.907,53
	ALTAMURA		42.675	0	166.907,53	166.907,53	101.698,77	333.028,63	101.698,77	101.698,77
	GRAVINIA IN PUGLIA		1.379	0	3.047,98	3.047,98		3.047,98	3.047,98	3.047,98
	POGGIORSINI		25.734	0	61.374,35			61.374,35	61.374,35	61.374,35
	SANTERAMO IN COLLE									
	FIOSIFITNESS 2 S.R.L.	ALTAMURA			166.907,53	166.121,10	333.028,63	333.028,63		

DSS	COMUNE PIU VICINO	QUOTA	Quota Fondo A assegnata a Comune piu vicino (In Entrata)
4	ALTAMURA	166.907,53	
4	GRAVINIA IN PUGLIA	101.698,77	
4	POGGIORSINI	3.047,98	
4	SANTERAMO IN COLLE	61.374,35	
	Totale	333.028,63	333.028,63

Riepilogo		
	Stesso DSS	diverso DSS
Entrata	333.028,63	-
Uscita	0,00	-
Totale	333.028,63	-

DATI RICAVATI (AGGIORNATI AL 2024) DAL SITO "http://servizi.aci/distanze-chilometriche" IMPOSTANDO IL PERCORSO PIU' BREVE		DISTRANZE IN CHILOMETRI TRA COMUNE DISTRETTUALE E COMUNI CON STUTTURE ACCREDITATE	
COMUNE DISTRETTUALE	STUTTURE ACCREDITATE	COMUNE DISTRETTUALE	COMUNI CON STUTTURE ACCREDITATE
ALTAMURA	ALTAMURA	ALTAMURA	0
	ACQUAVIVA DELLE FONTI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	34
	BITONTO	BITONTO	36
	RUVO DI PUGLIA	RUVO DI PUGLIA	36
	SANNICANDRO DI BARI	SANNICANDRO DI BARI	36
	MODUGNO	MODUGNO	37
	BARI	BARI	46
	CORATO	CORATO	46
	MOLFETTA	MOLFETTA	49
	NOICATTARO	NOICATTARO	54
	RUTIGLIANO	RUTIGLIANO	56
	CONVERSANO	CONVERSANO	59
	ALTAMURA	ALTAMURA	12
	RUVO DI PUGLIA	RUVO DI PUGLIA	41
	CORATO	CORATO	43
	ACQUAVIVA DELLE FONTI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	48
	BITONTO	BITONTO	48
	SANNICANDRO DI BARI	SANNICANDRO DI BARI	48
	MODUGNO	MODUGNO	48
	MOLFETTA	MOLFETTA	55
BARI	BARI	58	
CAPURSO	CAPURSO	60	
NOICATTARO	NOICATTARO	67	
RUTIGLIANO	RUTIGLIANO	68	
CONVERSANO	CONVERSANO	73	
GRAVINIA IN PUGLIA	ALTAMURA	ALTAMURA	31
	CORATO	CORATO	32
	RUVO DI PUGLIA	RUVO DI PUGLIA	33
	MOLFETTA	MOLFETTA	33
	BITONTO	BITONTO	48
	MODUGNO	MODUGNO	50
	ACQUAVIVA DELLE FONTI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	59
	SANNICANDRO DI BARI	SANNICANDRO DI BARI	64
	BARI	BARI	65
	CAPURSO	CAPURSO	74
	NOICATTARO	NOICATTARO	80
	RUTIGLIANO	RUTIGLIANO	81
	CONVERSANO	CONVERSANO	90
	ACQUAVIVA DELLE FONTI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	15
	ALTAMURA	ALTAMURA	18
SANNICANDRO DI BARI	SANNICANDRO DI BARI	26	
CAPURSO	CAPURSO	36	
RUTIGLIANO	RUTIGLIANO	36	
MODUGNO	MODUGNO	37	
NOICATTARO	NOICATTARO	37	
CONVERSANO	CONVERSANO	41	
BARI	BARI	43	
BITONTO	BITONTO	44	
RUVO DI PUGLIA	RUVO DI PUGLIA	48	
MOLFETTA	MOLFETTA	60	
CORATO	CORATO	66	

DSS UNICO BARI	Comuni Affendenti	Popolazione Residente DSS	Popolazione Residente Comune	Strutture presenti nel DSS/Comune	Quota Fondo A per DSS/Comune	Quota Fondo A assegnata nello stesso DSS	Quota Fondo A assegnata altro DSS	Totale Quota Fondo A	Totale DSS	Totale Comune
BARI	BARI	316.736	316.736	8	754.813,42	-	-	754.813,42	754.813,42	754.813,42

STATIC-CENTRO CHIROTERAPEUTICO S.R.L.	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
MEDICAL CENTRE S.R.L.	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
FISIOTERAPIA S.R.L.	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
STUDIO RADIOLOGICO LAERTINO S.R.L. (ex CERBERO SRL)	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
FISIOITER S.R.L.	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
CENTRO SCOTIOSI S.R.L.	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
MEDICA SUD S.R.L.	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
FISIOMEDICA S.R.L.	BARI	94.351,68	-	-	-	-	-	94.351,68	-	-
					754.813,42	-	-	754.813,42	-	-

Quota Fondo A assegnata a Comune più vicino (In Entrata)			
DSS	COMUNE PIU' VICINO	QUOTA	
UNICO	BARI	754.813,42	
		Totale	754.813,42

Riepilogo			
Entrata	stesso DSS	diverso DSS	Totale
Uscita	754.813,42	-	754.813,42
Totale	754.813,42	-	-

DATI RICAVATI (AGGIORNATI AL 2024) DAL SITO "http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche" IMPOSTANDO IL PERCORSO PIU' BREVE

COMUNE DISTRETTUALE		Distanze in chilometri tra comune distrettuale e comuni con strutture accreditate	
BARI	0		
CAPURSO	10		
MODUGNO	10		
NOICATTARO	16		
SANNICANDRO DI BARI	17		
BITONTO	18		
RUTIGLIANO	19		
ACQUAVIVA DELLE FONTI	26		
MOLITTA	26		
CONVERSANO	30		
RUVO DI PUGLIA	35		
CORATO	44		
ALTAMURA	46		

**MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
TETTI REGIONE PUGLIA**

DSS	Struttura	Comune Afferente	Ripartizione Quota Fondo A	Ripartizione Quota Fondo B	Totale Tetto 2024	Tetto 2024 da Contrattualizzare Regionale
DSS 1	CENTRO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE	MOLFETTA	183.162,65	66.652,05	249.814,70	249.814,70
DSS 2	CENTRO MEDICO FISIATRICO S.R.L.	CORATO	112.193,94	173.913,96	286.107,90	286.107,90
DSS 2	CENTRI STUDI MEDICI "PHISO IN" S.R.L.	RUVO DI PUGLIA	120.437,09	150.931,64	271.368,72	271.368,72
DSS 3	ARGEA S.R.L.S.	BITONTO	176.096,76	98.165,43	274.262,19	274.262,19
DSS 4	FISIOFITNESS 2 S.R.L.	ALTAMURA	333.028,63	112.425,45	445.454,08	445.454,08
DSS 5	CENTRO FISIOTERAPICO S. GIUSEPPE S.R.L.	ACQUAVIVA DELLE FONTI	207.301,06	173.115,73	380.416,79	380.416,79
DSS 5	STUDIO MEDICO FISIOTERAPIA DI ITALVEN S.R.L.	SAANNICANDRO DI BARI	137.388,07	147.223,20	284.611,28	284.611,28
DSS UNICO BARI	STATIC-CENTRO CHIROTERAPEUTICO S.R.L.	BARI	94.351,68	200.022,67	294.374,35	294.374,35
DSS UNICO BARI	MEDICAL CENTRE S.R.L.	BARI	94.351,68	222.439,58	316.791,25	316.791,25
DSS UNICO BARI	FISIOTERAPIA S.R.L.	BARI	94.351,68	83.215,28	177.566,96	177.566,96
DSS UNICO BARI	STUDIO RADIOLOGICO LAERTINO S.R.L. (ex CERBERO SRL)	BARI	94.351,68	91.488,59	185.840,26	185.840,26
DSS UNICO BARI	FISIOFOT S.R.L.	BARI	94.351,68	128.647,77	222.999,45	222.999,45
DSS UNICO BARI	CENTRO SCOLIOSI S.R.L.	BARI	94.351,68	91.762,98	186.114,65	186.114,65
DSS UNICO BARI	MEDICA SUD S.R.L.	BARI	94.351,68	485.987,90	580.339,58	580.339,58
DSS UNICO BARI	FISIOMEDICA S.R.L.	BARI	94.351,68	103.287,40	197.639,07	197.639,07
DSS 9	FISIO SALUS S.R.L.	MODUGNO	59.844,40	119.235,33	179.079,73	179.079,73
DSS 9	IPOCRATE S.R.L.	MODUGNO	59.844,40	106.264,12	166.108,52	166.108,52
DSS 10	CENTRO INTERNAZIONALE DI RIABILITAZIONE S.R.L.	CAPURSO	153.211,85	111.760,26	264.972,11	264.972,11
DSS 11	ISTITUTO "S. AGOSTINO"	NOICATTARO	61.805,69	58.428,64	120.234,32	120.234,32
DSS 11	STUDIO FISIOTERAPICO AVANTAGGIATI S.R.L.	RUTIGLIANO	101.867,97	69.063,36	170.931,34	170.931,34
DSS 12	RHEAMEDICA DI LOFANO S.R.L.	CONVERSANO	458.415,41	125.380,02	583.795,44	583.795,44
	Totale		2.919.411,35	2.919.411,35	5.838.822,69	5.838.822,69

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Dipartimento di Prevenzione	Area Gestione Risorse Finanziarie
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	DSS BA - Uffici di staff e amministrativi
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi
U.V.A.R.P.	U.O.Statistica ed Epidemiologia
U.R.P. e UOS Privacy	

PROPOSTA N.RO 20240001284 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001110 DEL 31/05/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 31/05/2024 12:19